



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 111 del 25-06-2018)

OGGETTO: Utilizzo personale dipendente di altra amministrazione locale -Art. 1 comma 557, legge n. 311/2004

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 16:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. 35692 del 25/05/2018 il Comune di Norcia, per fronteggiare l'aumento dei carichi lavorativi e della complessità dei procedimenti conseguenti agli eventi sismici che dal 24 agosto 2016 hanno interessato il Centro Italia, ha chiesto al Comune di Foligno la disponibilità per l'utilizzo condiviso della dipendente del Comune di Foligno della Dott.ssa Alessandra Cecconi;

VISTA la nota prot. n. 39695 del 12/06/2018 e la Determinazione Dirigenziale n. 820 del 19/06/2018 del Comune di Foligno con la quale veniva autorizzata la Dott.ssa Cecconi, ai sensi dell'art. 1 C. 557 della L. 311/2004, allo svolgimento dell'attività lavorativa, al di fuori dell'orario di servizio, presso questo Comune;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 il quale testualmente recita: *“ i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servizi di attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza ”*;

VISTA, inoltre, la Delibera n. 955/2012 della Corte dei Conti Sez. Regionale del Piemonte la quale sostiene che il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'Ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss. mm.ii., convertito, con modificazioni, in legge 122/2010, che pone dei limiti di spesa, applicabili anche agli enti locali, quanto all'utilizzazione del lavoro flessibile;

DATO ATTO CHE la giurisprudenza contabile, escludendo che l'istituto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 *supra cit.*, ma al contempo, ne consente l'utilizzazione, purché l'ente “utilizzatore” rispetti le prescrizioni e le limitazioni vigenti in materia di spesa del personale, perché “le spese sospese pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative [cioè per le prestazioni lavorative rese dal personale autorizzato ex art. 557] vanno computate nella spesa di personale” (Così Corte dei Conti Sez. Reg. Piemonte n. 200/2012 e Sez. Reg. Veneto parere n. 80/2009);

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

VISTA E RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012 *supra cit.*) ritiene “che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

RITENUTO DI:

- prendere atto della nota del Comune di Foligno n. 39695 del 12/06/2018 e della Determina Dirigenziale n. 820 del 19/06/2018;

- approvare il contratto per l'utilizzo temporaneo e parziale della D.ssa Cecconi Alessandra fuori dall'orario di lavoro previsto del CCNL del 22/01/2004, ai sensi dell'art. 1 c. 557 L 311/2004, contratto che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto:

- D.L. 78/2009

-L. 311/2004;

- Regolamento degli Uffici e dei servizi;

- D.Lgs. 165/2001;

Acquisiti e prescritti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

All'unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

1) **di revocare** la propria delibera n. 68 del 02/05/2018 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione art. 14 del ccnl 22/01/2004 tra il Comune di Norcia ed il Comune di Foligno".

2) **di prendere atto** della nota n. 39695 del 12/06/2018 e della Determina Dirigenziale n. 820 del 19/06/2018 emessa dal Comune di Foligno e per l'effetto di procedere all'utilizzazione, presso l'Ufficio del Giudice di Pace, della dipendente del Comune di Foligno dott.ssa Alessandra Cecconi dal giorno della stipula della convenzione allegata sino al 31/10/2018.

4) **di approvare** lo schema di contratto per l'utilizzo temporaneo e parziale della D.ssa Cecconi Alessandra, fuori dall'orario di lavoro previsto del CCNL del 22/01/2004, ai sensi dell'art. 1 c. 557 L 311/2004, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5) **di dare atto** che la prestazione della D.ssa Cecconi presso questo Comune avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza e sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza.

6) **di dare atto** che il Comune di Norcia rispetta l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss. mm.ii., convertito, con modificazioni, in legge 122/2010.

7) **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere, la

presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

25-06-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

25-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 13-07-2018 per 15 gg. consecutivi.

Lì 13-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 25-06-2018

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE